

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

Data 8.9.2017 | Protocollo N° 396305 | Class.: A.000.01.6 | Prat | Fasc | Allegati N° 1

Oggetto: Risposta all'INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA n. 465 del 26 luglio 2017  
 presentata dal Consigliere Pietro DALLA LIBERA  
**"SE E QUANDO LA GIUNTA INTENDE RIFINANZIARE LE LEGGI 20 AGOSTO 1987, N. 44 E  
 31 GENNAIO 1997, N. 6, ARTICOLO 78?"**.

Consiglio Regionale del Veneto  
 I del 08/09/2017 Prot.: 0020314 Titolario 2.16.1.1  
 CRV CRV spc-UPA

Al Consigliere regionale  
 Pietro DALLA LIBERA

e, p.c. Al Signor PRESIDENTE  
 del Consiglio Regionale

All'Assessore regionale  
 ai Rapporti con il Consiglio regionale

Ai sensi dell'articolo 111 del Regolamento consiliare, si trasmette la risposta approvata dalla Giunta all'interrogazione indicata in oggetto, da Lei presentata in data 26 luglio 2017.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
 - avv. Mario Caramel -

P.O. Rapporti con il Consiglio, nomine e atti del Presidente  
 Tel. 041/2793606-3637-3638-3643 - Fax 041/2793627  
 e-mail: [uff.giunta.consiglio@regione.veneto.it](mailto:uff.giunta.consiglio@regione.veneto.it)

Segreteria della Giunta regionale  
 Direzione Verifica e gestione atti del Presidente e della Giunta  
 Dorsoduro, 3901 - 30123 Venezia - Tel. 041/2792800-2947 - Fax 041/2792809  
[protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale  
X Legislatura

Proposta n. 1473 / 2017

**PUNTO 30 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 05/09/2017**

ESTRATTO DEL VERBALE

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 183 / IIM del 05/09/2017**

**OGGETTO:**

Risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 465 del 26/07/2017 presentata dal consigliere DALLA LIBERA, avente per oggetto: "Se e quando la Giunta intende rifinanziare le leggi 20 agosto 1987, n. 44 e 31 gennaio 1997, n. 6, articolo 78?"



**COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE**

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Luca Coletto	Presente
	Giuseppe Pan	Presente
	Roberto Marcato	Presente
	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Elena Donazzan	Assente
	Federico Caner	Presente
	Elisa De Berti	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Segretario verbalizzante	Mario Caramel

**RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI**

MANUELA LANZARIN di concerto con ELISA DE BERTI

**STRUTTURA PROPONENTE**

AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

**APPROVAZIONE:**

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 465 del 26/07/2017 presentata dal consigliere DALLA LIBERA, avente per oggetto: "Se e quando la Giunta intende rifinanziare le leggi 20 agosto 1987, n. 44 e 31 gennaio 1997, n. 6, articolo 78?"

Il relatore propone alla Giunta di adottare la seguente risposta:

La Legge regionale 20 agosto 1987 n. 44 - "Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione", stabilisce la possibilità di concedere contributi regionali per interventi di straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo da eseguirsi sui medesimi immobili, nonché su edicole che siano testimonianza delle tradizioni popolari e religiose del Veneto sulla base di istanze trasmesse dal Comune entro il 30 aprile di ogni anno e contributi per interventi su beni mobili vincolati o vincolabili o per la realizzazione di sistemi di sicurezza e di antifurto negli edifici adibiti al culto, sulla base di istanze presentate direttamente alla Regione entro il 31/05 di ogni anno.

La Legge regionale 30.01.1997, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)" stabilisce, all'art. 78 "Contributi in materia di beni immobili non statali soggetti alle disposizioni della legge 1 gennaio 1939 n. 1089 (ora Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)", la possibilità di finanziare con risorse regionali interventi proposti da soggetti pubblici e privati che rispondano a finalità di conservazione, valorizzazione, nonché di pubblica fruizione dei beni immobili oggetto di tutela, sulla base di istanze da presentarsi entro il 31 luglio di ogni anno.

Nell'anno 2011 e 2015, rispettivamente con Deliberazione n. 85 del 27/01/2011 e n. 1495 del 29/10/2015 la Regione, alla luce delle problematiche relative al rispetto del patto di stabilità interno che hanno comportato una perdurante impossibilità a garantire i finanziamenti delle LLRR sopra citate, ha ritenuto opportuno sospendere il termine del 31 luglio fissato per la presentazione delle relative istanze di contributo ai sensi della LR n. 6/97 art. 78 e quelli del 30 aprile e del 31 maggio di ogni anno per la presentazione delle relative istanze di finanziamento ai sensi della LR n. 44/87.

Anche nel Bilancio di previsione 2017 - 2019 non sono state previste risorse per l'attuazione delle importanti iniziative volte al recupero di immobili di valenza culturale e religiosa.

Considerata l'importanza di tali iniziative, la Giunta attuerà tutte le azioni necessarie per far in modo che possano essere inserite nel Bilancio Regionale le risorse necessarie.

A tal riguardo, con riferimento al finanziamento di interventi riguardanti gli edifici di culto, la Giunta ha avviato le procedure per utilizzare le economie derivanti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Programmazione 2000 - 2006.

Si evidenzia comunque che, almeno per quanto riguarda gli interventi di recupero di beni immobili di proprietà dei Comuni (e loro Unioni) soggetti alle disposizioni del D.Lgs 42/04, sarebbe risultato possibile presentare istanza di ammissione ai finanziamenti di cui alla LR n° 27/2003, art. 50, in relazione ai quali, con DGR n. 1357 del 12/05/09 (Sostegno regionale ai lavori pubblici di interesse regionale di importo inferiore a 500.000 euro), nonché con le DGR n. 1069 del 05/06/12 e n. 905 del 14/06/16 (Sostegno regionale ai lavori pubblici di interesse regionale di importo inferiore a 200.000 euro), sono stati approvati i bandi per l'assegnazione di contributi che prevedono, tra le altre, la possibilità di finanziare iniziative ricadenti nell'apposita categoria "costruzione, riabilitazione o rinnovo di edifici civici, funerari, educativi, culturali e di impianti sportivi".



## LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

### DELIBERA

1. di approvare, nel testo riportato in premessa, la risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 465 del 26/07/2017 presentata dal consigliere DALLA LIBERA, avente per oggetto: "Se e quando la Giunta intende rifinanziare le leggi 20 agosto 1987, n. 44 e 31 gennaio 1997, n. 6, articolo 78?".
2. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Segreteria della Giunta- Direzione Verifica e gestione atti del Presidente e della Giunta.

IL VERBALIZZANTE  
Segretario della Giunta Regionale  
F.to Avv. Mario Caramel





# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

---

## INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 465

---

**SE E QUANDO LA GIUNTA INTENDE RIFINANZIARE LE LEGGI 20 AGOSTO 1987, N. 44 E 31 GENNAIO 1997, N. 6, ARTICOLO 78?**

presentata il 26 luglio 2017 dal Consigliere Dalla Libera

Premesso che la Legge del 20 agosto 1987, n. 44 Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione, all'art. 1 - (*Programma degli interventi*), recita:

1. All'interno del fondo speciale per le opere di urbanizzazione, di cui all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è annualmente riservata dai comuni - per gli interventi relativi alla categoria di opere concernenti "le chiese e gli altri edifici religiosi", di cui all'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, come integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 - una quota dei proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria.
2. Tale quota ha come base l'8% annuo, salvo diverse percentuali deliberate dal consiglio comunale con adeguata motivazione, fermo restando il conguaglio della quota base nell'arco triennale in conformità dei programmi approvati.
3. Nella categoria di opere di cui al primo comma sono compresi gli edifici per il culto e quelli per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro, funzionalmente connessi alla pratica di culto delle confessioni religiose organizzate ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione.
4. Gli interventi realizzabili con la quota di cui al secondo comma consistono, prioritariamente, in opere di straordinaria manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione e ampliamento, nonché in opere di nuova realizzazione.

Preso atto che la Legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997), all'art. 78 - *Contributi in materia di beni immobili non statali soggetti alle disposizioni della legge 1 gennaio 1939, n. 1089*, recita:

1. La Regione Veneto, in attesa di una organica disciplina regionale della materia concede contributi in conto capitale per il finanziamento e l'attuazione di interventi di natura statica e strutturale, di manutenzione straordinaria, di restauro, nonché di impianto e dotazione di attrezzature tecniche per beni immobili non statali sottoposti alle disposizioni della legge 1 gennaio 1939, n. 1089.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura massima del settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile per ciascun progetto.
3. Sono ammessi a contributo, dietro presentazione di idoneo progetto, i soggetti pubblici, nonché i soggetti privati, purché venga garantita una congrua fruizione pubblica del bene oggetto di intervento.
4. 3 bis. Ai fini di cui al comma 3, l'accessibilità al pubblico è regolata secondo modalità stabilite con atto pubblico stipulato tra la Regione e il proprietario del bene. L'atto è trascritto nei registri immobiliari con oneri a carico del beneficiario del contributo.(71)
5. 3 ter. Il proprietario dell'immobile può estinguere l'onere di cui ai commi 3 e 3 bis previo nullaosta regionale e relativa restituzione della somma percepita a termini del comma 1, maggiorata degli interessi legali. (72)
6. La Giunta regionale definisce la programmazione degli interventi, le modalità per la presentazione delle istanze, nonché i criteri per la ripartizione dei contributi.
7. La documentazione relativa ai progetti presentati viene inserita, per quanto di interesse, nel sistema informativo regionale sui beni culturali.

Rilevato che le leggi suddette non sono state più finanziate, rispettivamente dal 2013 e dal 2010.

Considerato che molte sono le richieste che provengono dal territorio veneto di contributi per finanziare interventi di natura statica e strutturale, di manutenzione straordinaria, di recupero e di restauro di edifici artistici, anche religiosi.

Tanto premesso, il sottoscritto consigliere

**interroga la Giunta regionale**

per sapere se e quando intenda rifinanziare le Leggi del 20.08.1987 n. 44 e del 31.01.1997 n. 6, art. 78

**Data:** 08 settembre 2017, 10:31:25  
**Da:** protocollo.generale@pec.regione.veneto.it  
**A:** protocollo@consiglioveneto.legalmail.it  
fotoatti@consiglioveneto.it  
**Oggetto:** Risposta all'INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA n. 465 del 26 luglio  
2017presentata dal Consigliere Pietro DALLA LIBERA "SE E QUANDO LA GIUNTA  
INTENDE RIFINANZIARE LE LEGGI 20 AGOSTO 1987, N. 44 E 31 GENNAIO 1997,  
N. 6, ARTICOLO 78?".  
**Allegati:** 10707467.PDF (5.2 MB)  
segnatura.xml (2.3 KB)